




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2

Trattati internazionali, basi e servitù militari

N. 120 – 7 febbraio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2

Trattati internazionali, basi e servitù militari

N. 120 – 7 febbraio 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2

Titolo breve: Trattati internazionali, basi e servitù militari

Iniziativa: popolare

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Manciuilli

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI DA 1 A 13.....	- 3 -
TRATTATI INTERNAZIONALI, BASI E SERVITÙ MILITARI	- 3 -

PREMESSA

La proposta di legge, d'iniziativa popolare, reca disposizioni in materia di trattati internazionali, basi e servitù militari¹.

Il provvedimento, composto di 13 articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Nella seduta del 25 novembre 2016, la III Commissione ha conferito al relatore mandato a riferire in senso contrario in Assemblea sul provvedimento.

Si esaminano a seguire le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 13

Trattati internazionali, basi e servitù militari

Le norme prevedono che tutti gli accordi internazionali contenenti obblighi militari, anche se relativi al settore della ricerca militare, possiedono natura politica e devono essere sottoposti al procedimento di ratifica parlamentare². L'autorizzazione alla ratifica deve essere rinnovata ogni due anni. In mancanza di ratifica o di rinnovo della ratifica, l'Italia deve considerarsi receduta dai summenzionati accordi (articolo 1).

Viene, altresì, previsto il divieto di stipula di accordi militari segreti, nonché l'obbligo di pubblicità per quelli eventualmente esistenti (art. 1).

Vengono inoltre elencati una serie di trattati e accordi militari per i quali viene previsto il divieto di stipula, e in caso di necessità di rinnovo, il divieto di autorizzazione alla ratifica.

Trattasi, in particolare, di trattati e accordi militari che prevedono: l'uso di armi nucleari e di armi di distruzione di massa anche a scopo difensivo (articolo 2, comma 1, lett. a e b); l'impiego di mezzi militari nel territorio di un Paese terzo, salvo il caso di difesa dall'attacco diretto del medesimo Paese (articolo 2, comma 1, lett. c); la permanenza o il transito in Italia di armi nucleari, chimiche, batteriologiche, e di altre armi che siano in contrasto con la Convenzione di Ginevra per la protezione della popolazione civile e (articolo 2, comma 1, lett. d); lo sviluppo di ricerche nel campo di nuove tecnologie a fini militari (articolo 2, comma 1, lett. e); l'acquisto e la produzione di armamenti nella prospettiva della proiezione di potenza e di piani militari offensivi (articolo 2, comma 1, lett. f); lo sviluppo di ricerche su armamenti chimici e batteriologici prevedendo che i laboratori di ricerca di questo tipo eventualmente presenti sul territorio

¹ La proposta, presentata nella precedente legislatura, il 7 agosto 2008, è stata mantenuta tra i provvedimenti ripresentati ad avvio della legislatura ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento.

² A sensi degli artt. 80 e 87, comma 8 della Costituzione.

nazionale dovranno essere chiusi e riconvertiti ad uso civile³, e ciò anche qualora siano nella disponibilità di Paesi terzi alleati dell'Italia (articolo 2, comma 1, lett. g).

Il divieto di stipula e di rinnovo si applica anche ai trattati e accordi militari con Paesi la cui legislazione non esclude l'utilizzo di armi nucleari e di distruzione di massa, e che non hanno sottoscritto i trattati internazionali per la messa al bando di armi chimiche e di distruzione di massa (articolo 3).

Tutti i trattati e accordi militari esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame devono essere sottoposti all'autorizzazione parlamentare alla ratifica entro un anno da quella data, tenendo conto delle preclusioni e delle modalità contenute nel provvedimento medesimo. Gli accordi e i trattati non autorizzati alla ratifica s'intendono revocati (articolo 4).

I restanti articoli (articoli da 5 a 13) recano la disciplina relativa alle basi, caserme e installazioni. In particolare, le norme prevedono che nessun progetto di costruzione o di ampliamento di siffatte strutture militari, anche eventualmente formulato da Paesi terzi alleati, possa essere autorizzato senza la preventiva valutazione ambientale strategica⁴. I progetti già autorizzati vanno riconsiderati e sottoposti a valutazione d'impatto ambientale⁵. In ogni caso, ogni due anni, tutte le citate strutture militari dovranno attestare il rispetto delle prescrizioni e la loro regolarità ambientale, mediante certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per l'ambiente competente per territorio (articolo 5).

Con riguardo ai progetti relativi alle strutture militari, comprese quelle nella disponibilità di Paesi terzi, viene, altresì, previsto l'obbligo di presentare un progetto di riconversione civile al termine della loro destinazione militare, che comprenda la garanzia del riassorbimento di tutti i lavoratori civili impiegati, con l'indicazione contestuale delle modalità di reperimento delle necessarie risorse economiche. Gli accordi internazionali militari finalizzati alla messa a disposizione di parte del territorio nazionale in favore di Paesi terzi devono prevedere l'impegno economico di ciascun Paese terzo, in misura non inferiore ai quattro quinti dell'intera somma prevista per le attività di costruzione e installazione e le successive attività di riconversione, inclusi gli oneri accessori di adeguamento urbanistico (articolo 6).

La destinazione militare di una struttura non può in nessun caso superare la durata di cinque anni, con una sola possibilità di rinnovo, conseguentemente tutte quelle in essere da più di dieci anni dovranno essere chiuse e riconvertite a scopi esclusivamente civili a far data da un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 7). Ogni due anni tutte le strutture militari dovranno fornire attestazione del rispetto delle

³ Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

⁴ Di cui al D.lgs. n. 152/2006.

⁵ Ai sensi dell'art. 26, del D.lgs. n. 152/2006.

prescrizioni e di regolarità ambientale mediante certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per l'ambiente competente per territorio (articolo 8). Le autorizzazioni per la costruzione, l'installazione, l'ampliamento di tali strutture possono essere concesse esclusivamente con il parere favorevole di un comitato misto composto dai Ministri della difesa e dell'ambiente, o da loro delegati, e dal Presidente della Regione e dai sindaci interessati territorialmente (articolo 9).

L'opportunità della permanenza o dell'ampliamento di basi, caserme, installazioni e servitù militari già esistenti deve essere valutata dal predetto Comitato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Tale valutazione va effettuata anche in deroga alla normativa vigente in materia e agli accordi internazionali. Tutti i progetti in corso devono essere sospesi in attesa dell'adeguamento normativo derivante dalla proposta in esame (articolo 10). Con riguardo a tutte le basi, installazioni militari, poligoni e campi di tiro esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, viene prevista la predisposizione⁶ di un piano di riconversione ad usi civili con il completo riassorbimento di tutti i lavoratori civili in precedenza impiegati (articolo 11).

Viene altresì introdotto il divieto assoluto all'utilizzazione per scopi militari, ivi incluso il passaggio di armamenti e truppe per missioni militari fuori confine, di qualunque struttura civile, porto, aeroporto o ferrovia (articolo 12).

Sono, infine, previsti obblighi di adeguamento dei progetti militari in corso alle disposizioni del provvedimento in esame (articolo 13).

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la proposta di legge in esame introduce una disciplina ordinamentale e procedurale relativa alla ratifica di trattati e accordi militari, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento (articoli 1-4), ponendo altresì specifici divieti per determinate categorie di accordi. Data la formulazione delle norme, gli effetti e le dirette implicazioni per la finanza pubblica potranno essere valutati in relazione ai singoli accordi e trattati sottoposti a ratifica e rinnovo. Considerato peraltro che le norme dispongono anche in merito a trattati già in essere e che l'art. 4 impone che questi ultimi siano sottoposti entro un anno ad un procedimento di ratifica che tenga conto delle preclusioni previste dal provvedimento in esame, per il solo profilo finanziario e prescindendo quindi da valutazioni relative ai rapporti tra le fonti, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alle eventuali

⁶ Tale piano va formulato entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

conseguenze sui conti pubblici anche in relazione all'eventuale inadempimento di obblighi internazionali.

Il provvedimento reca, altresì, una disciplina in materia di basi, caserme e installazioni militari (articoli 5-12), individuando specifici adempimenti relativi al loro impegno operativo. Sul punto, andrebbero chiariti gli effetti finanziari delle seguenti disposizioni che sono volte ad incidere anche sulle strutture in essere e non soltanto sui nuovi progetti:

- l'articolo 7, che prevede l'obbligo di riconversione a scopi esclusivamente civili di tutte le strutture militare in essere da più di dieci anni;
- l'articolo 10, che prevede l'obbligo di sottoporre le strutture esistenti ad una valutazione di opportunità in merito alla loro permanenza, anche in deroga ad accordi internazionali vigenti, nonché la sospensione dei progetti in corso in attesa dell'adeguamento alla disciplina in esame;
- articolo 13, che prevede obblighi di adeguamento alle disposizioni del provvedimento in esame ed una sospensione, in attesa di tale adeguamento, dei progetti militari in corso.

Analoghe valutazioni andrebbero acquisite con riferimento all'articolo 11, che prevede per tutte le strutture militari la predisposizione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di un piano di riconversione ad usi civili con il completo riassorbimento di tutti i lavoratori civili. A tal riguardo, andrebbero in primo luogo chiariti i termini temporali per tale riconversione, tenuto conto che la norma non richiama espressamente l'art. 7, che fissa i termini per la cessazione delle funzioni militari delle strutture. Andrebbero inoltre valutati i possibili costi per l'eventuale realizzazione di nuovi insediamenti militari nonché quelli connessi alla riconversione delle strutture in essere e al riassorbimento del personale civile nei casi in cui tale personale sia, anche in parte, esterno alla pubblica amministrazione.

Per quanto attiene ai progetti per la realizzazione delle nuove strutture, le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 prevedono una destinazione ad uso militare che non può eccedere i 10 anni e l'obbligo di corredare i progetti dei relativi piani di riconversione ad usi civili:

anche a tal riguardo, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'eventualità di un incremento dei costi complessivi legati alla realizzazione delle strutture per effetto di tali prescrizioni.

Quanto agli adempimenti previsti in materia ambientale, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo - che i soggetti e le amministrazioni pubbliche competenti possano far fronte agli stessi nell'ambito delle risorse disponibili e quindi in condizioni di neutralità finanziaria.

Ci si riferisce in particolare:

- agli articoli 5 e 8, che prevedono che l'ARPA rilasci certificazioni biennali di regolarità ambientale per tutte le strutture militari interessate dal provvedimento;
- all'articolo 9, che prevede l'istituzione di un Comitato (composto dai Ministri della difesa e dell'ambiente, o da loro delegati, e dal Presidente della Regione e dai sindaci interessati territorialmente) senza escludere la corresponsione di emolumenti o rimborsi comunque denominati per le attività svolte dai componenti dello stesso.